Gli Enti del Terzo settore e la Legge sulla Concorrenza:

nuovi obblighi di pubblicazione dei contributi ricevuti entro il 28 febbraio di ogni anno

La Legge 124 del 4 agosto 2017, in vigore dal 29 agosto 2017, al comma 125 ci dice che a decorrere dal 2018: tutte le Associazioni, le Onlus e le Fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti di cui all'art 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché con società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, e con società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, pubblicano entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a: sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente. L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente. Il comma 127 specifica poi che "Al fine di evitare l'accumulo di informazioni non rilevanti, <u>l'obbligo di pubblicazione</u> di cui ai commi 125 e 126 non sussiste ove l'importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario **sia inferiore a 10.000 euro** nel periodo considerato.

Vorrei provare a dare una risposta operativa a tutti coloro che si troveranno a dover mettere in pratica questa nuova richiesta del legislatore, per due importanti ragioni:

- perché la scadenza potrebbe essere vicina, anche se ad oggi, dopo parecchi mesi dall'entrata in vigore della legge, nessuna circolare ha dato alcun aiuto interpretativo a quanto richiesto dal legislatore e nemmeno ha spiegato chiaramente se la prima scadenza sia il 28 2 2018 o il 28 2 2019;
- perché l'inosservanza produrrebbe conseguenze durissime: la restituzione delle somme ai soggetti eroganti.

Non è compito facile però, e non sono certa di riuscirci, nemmeno con l'uso di due grandi amici che spesso, nel nostro mestiere di tecnici, sono necessariamente messi in campo per sopperire al silenzio assordante del legislatore: la prudenza e il buon senso.

La prima domanda che mi pongo è: cosa devo pubblicare esattamente? Da quanto detto valgono tutti i "vantaggi economici di qualunque genere ricevuti". La frase non è di grande aiuto operativo, sembrerebbe proprio che per dare un consiglio mi debba giocare la carta della prudenza: penserei quindi di mettere tutto: da un comodato gratuito per l'utilizzo di uno spazio pubblico, all'importo del 5 per mille.

La seconda domanda che mi pongo è: i contributi devono essere considerati per cassa o per competenza? Mi verrebbe qui da giocare la carta del buon senso e attaccarmi come un naufrago alle poche certezze che ho: se l'art.13 del D.Lgs. 117/2017, in vigore dal 3 agosto 2017, mi dice che fino a 220.000,00 euro posso fare un bilancio per cassa e oltre per competenza e la circolare 34/0012604 del 29/12/2017 mi dice che tutti gli enti del terzo settore sono tenuti da subito alla redazione del bilancio di esercizio secondo i criteri

Gli Enti del Terzo settore e la Legge sulla Concorrenza:

nuovi obblighi di pubblicazione dei contributi ricevuti entro il 28 febbraio di ogni anno

legati al volume di affari posseduto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, commi 1 e 2 del D.Lgs.117/2017, allora pubblicherò i contributi in coerenza con la stesura del bilancio: se è tenuto per cassa: anche la pubblicazione dei contributi la farò per cassa, se il bilancio è fatto per competenza, anche i contributi ricevuti li pubblicherò secondo competenza.

Vorrei però ora fare una domanda al legislatore su questa ennesima richiesta agli enti del terzo settore: siamo certi che si tratti di quella tanto necessaria trasparenza per fare crescere il settore che in Italia è composto, secondo i dati Istat da poco resi pubblici, in media da piccoli enti che con poche risorse riescono a fare grandi cose: Secondo i dati infatti "Le istituzioni non profit attive al 31 dicembre 2015 contano sul contributo di 5.528.760 volontari e 788.126 lavoratori dipendenti. In media, l'organico è composto da 16 volontari e 2 dipendenti".

Non sarebbe più utile usare maggiore razionalità nelle richieste e dare informazioni applicative facili che anche gli enti piccoli possano essere in grado di adempiere con facilità?

Perché per esempio non proporre una lista delle Pubbliche amministrazioni che rientrano tra quelle soggette alla legge sulla concorrenza? Oltre che una lista esaustiva della tipologia di contributi da pubblicare sul sito. Direi che il 5 per mille, per esempio, visto che è già presente sul sito dell'Agenzia delle Entrate, ed è consultabile da chiunque lo voglia fare, potrebbe essere sicuramente escluso, così come tutti i contributi corrispettivi, attribuiti e pagati a seguito di dettagliati controlli contabili dei costi, e direi che anche la data del 28 febbraio risulta abbastanza infelice, perché, chiedo al legislatore, non è stata pensata una data successiva all'approvazione del bilancio, in modo che anche i numeri siano certi e definitivi

...ma forse il legislatore ci sorprenderà questa volta e quando saremo vicini alla scadenza ci fornirà i tanto attesi chiarimenti operativi...mi piacerebbe condividere il pensiero che l'autorevole Prof.Zamagni, ex-Presidente della utilissima ma purtroppo soppressa, dopo dieci anni di attività, senza grandi motivi o spiegazioni, Agenzia del Terzo Settore dice sempre alla fine di ogni suo corso agli studenti "non dimenticate mai che i buoni vincono sempre, alla fine".

Saranno gli enti del terzo settore a vincere, o scompariranno piano piano sotto il peso della troppa e spesso inutile burocrazia?